

SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI SOVVALLI - CIG 57129825E2

Quesiti e risposte

Quesito: in relazione alla gara per l'affidamento del servizio di "trasporto e smaltimento e/o recupero dei sovvalli prodotti dall'impianto di compostaggio in loc. Gesimis, 5 a Moraro (GO) – C.E.R. 19.12.12 – da conferire presso impianti autorizzati, compresa la fornitura di cassoni scarrabili, atti al caricamento ed asporto del sovvallo medesimo, da posizionare presso l'impianto", si chiede se la dichiarazione prevista al punto 2.1.4.b) del Disciplinare di Gara, "di aver regolarmente eseguito nell'ultimo triennio contratti della durata non inferiore ad un anno per la gestione di sovvalli, identificati con CER 19.12.12, per un quantitativo annuo non inferiore a 2.000 ton.", possa essere resa per " la gestione di fanghi palabili derivanti dal trattamento delle acque, CER 19.08.05, compresa la fornitura di cassoni scarrabili " anziché per i sovvalli CER 19.12.12.

Risposta: in evasione al quesito, si comunica che la proposta non può essere accolta. La capacità professionale, relativa alla dichiarazione di cui al punto 2.1.4 b) del Disciplinare di gara, del concorrente dovrà essere dimostrata con l'esecuzione di servizi analoghi inerenti esclusivamente alla gestione di sovvalli, identificati con CER 19.12.12 e per le quantità ed il periodo specificati, oggetto della gara in questione.

Quesito: si chiede in che percentuale è possibile subappaltare i servizi oggetto dell'appalto.

Risposta: in evasione al quesito, si comunica che per il subappalto varrà quanto stabilito dal Disciplinare di gara al punto 3.2, che fa specifico riferimento al D.Lgs. n.163/2006; in particolare la quota di servizio subappaltabile è stabilita al comma 2. dell'articolo 118 del citato D.Lgs., conosciuto come Codice dei contratti pubblici.

Quesito: relativamente all'Allegato A3-Dichiarazione requisiti di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria, ove, al punto d), è previsto di dichiarare di aver gestito nell'ultimo triennio un certo quantitativo di CER 19.12.12, si chiede se una ditta ha gestito presso il proprio impianto un certo quantitativo di questo CER in conto proprio e non per terzi, come funziona.

Risposta: in evasione al quesito, si ricorda che il modello A3 – Dichiarazione capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, è stato predisposto per assolvere alla produzione della documentazione da inserire nella prevista busta A, contenuta, unitamente alla busta B, nel plico da far pervenire per la partecipazione alla gara per il servizio di cui all'oggetto, come stabilito e prescritto dal Disciplinare di gara al punto 2.1, comma 4., lettera b); tale modello potrà essere utilizzato preferibilmente, ovvero in conformità.

Per quanto richiesto, in merito alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnica-professionale di cui al citato punto del Disciplinare di gara, si precisa che saranno considerati validi, come servizi analoghi, tutti quei servizi la cui effettuazione presuppone il possesso delle iscrizioni/autorizzazioni di cui al punto 2.1, commi 7. ed 8. e cioè:

- iscrizione all'Albo Gestori Ambientali alla categoria 4, classe f) o superiore, per il trasporto;
- previste autorizzazioni di norma dell'impianto, per lo smaltimento.

Quesito: con riferimento al requisito di partecipazione di cui al punto 1.9 del Disciplinare di Gara, ovvero il possesso di "idonea autorizzazione dell'impianto/i di smaltimento/recupero del sovrvallo, che ricomprenda il CER 19.12.12 in oggetto e che sia autorizzato ad un capacità minima annua pari a 5.000 ton", si chiede di chiarire se la titolarità dell'impianto/degli impianti di cui all'autorizzazione suddetta possa essere anche in capo a soggetti diversi dal concorrente e se, in tal caso, lo stesso possa soddisfare il requisito di partecipazione producendo l'autorizzazione di detti impianti di proprietà di terzi unitamente a lettera di disponibilità dei medesimi a ricevere tutte le quantità di rifiuto oggetto della presente procedura, per tutta la durata dell'appalto.

Risposta: in risposta al quesito, si specifica che il requisito di partecipazione di cui al punto 1.9 del Disciplinare di gara, inerente l'impianto/i di smaltimento/recupero, può essere soddisfatto anche da Terzi che dovranno aderire ad una Associazione Temporanea d'Impresa, ovvero istituire un rapporto di subappalto, nei limiti concessi dalla normativa vigente, ovvero rendere disponibile il requisito tramite l'istituto dell'avvalimento. Il previsto documento di cui al comma 5. del punto 2.1 del Disciplinare di gara, potrà essere prodotto come disponibilità del soggetto titolare dell'autorizzazione dell'impianto, resa all'offerente e riportante i dati specifici dei rifiuti oggetto di gara.

Quesito: con riferimento al requisito di partecipazione di cui al comma 11. del punto 2.1 del Disciplinare di gara, la fidejussione provvisoria può essere ridotta del 50% per le aziende certificate?

Risposta: in risposta al quesito, si specifica che, in caso di azienda certificata UNI EN ISO, la prevista cauzione provvisoria potrà essere prestata per un importo ridotto del 50%, in conformità all'articolo 75 del D.Lgs. n.163/06; la certificazione dell'azienda potrà essere dimostrata allegando ai documenti di gara una copia del certificato.